

30626/04

ATTO PER IL QUALE NON VI E'  
L'OBBLIGO DI CHIEDERE LA  
REGISTRAZIONE AI SENSI  
DELL'ART. 2 DELLA TABELLA  
ALLEGATA AL DPR 26.4.86 N. 131

R.G. N. 2316/2001

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA - Sezione 4<sup>a</sup> civile,

composta dai Magistrati:

dott. Nicola GRECO Presidente  
dott. Enricomaria GARBELLOTTI Consigliere  
dott. Mario BAZZO Consigliere rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa promossa in appello con atto di citazione notificato il  
6.12.2001

da

**ditta ANDREON ARREDAMENTI,**

in persona del titolare Andreon Francesco

*con il proc. e dom. in Venezia avv. Manuela Beneforti,*

*via Mestrina n. 85, Mestre, e con il patrocinio dell'avv.*

*Francesco Furlan, del foro di Treviso, per mandato a*

*marginem dell'atto di citazione di appello*

- appellante -

contro

**ESSEDI STUDIO & ASSOCIATI di Sandro Dallavalle S.a.s**


in persona del legale rappresentante Sandro Dallavalle

*con il proc. e dom. in Venezia avv. Francesco Martina, S. Croce*

*312/a, e con il patrocinio dell'avv. Marco Santarcangelo,*

SENT. N.	133004	RG
DEP. MINUTA	77/04	
N.	2316 / 20.01	RG
DEPOSITATA IL	6	H.D.U. 2004
N.	6944	CRON.
N.	1146	REP.
OGGETTO:	OBBL. CONTRATTUALI	

R.G. N. 2316/2001



1330

REPUBBLICA ITALIANA

INNOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA - Sezione 4<sup>a</sup> civile,

composta dai Magistrati:

dott.	Nicola	GRECO	Presidente
dott.	Enricomaria	GARBELLOTTO	Consigliere
dott.	Mario	BAZZO	Consigliere rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa promossa in appello con atto di citazione notificato il  
6.12.2001

da

**ditta ANDREON ARREDAMENTI,**

in persona del titolare Andreon Francesco

*con il proc. e dom. in Venezia avv. Manuela Beneforti,*

*via Mestrina n. 85, Mestre, e con il patrocinio dell'avv.*

*Francesco Furlan, del foro di Treviso, per mandato a*

*marginare dell'atto di citazione di appello*

- appellante -

contro

**ESSEDI STUDIO & ASSOCIATI di Sandro Dallavalle S.a.s**

in persona del legale rappresentante Sandro Dallavalle

*con il proc. e dom. in Venezia avv. Francesco Martina, S. Croce*

*312/a, e con il patrocinio dell'avv. Marco Santarcangelo,*

SENT. N.	1330/d
DEP. MINUTA	7/7/04
N.	2316 / 20.01 RG
DEPOSITATA IL	6 H.O.U. 2004
N.	6944 CRON.
N.	1146 REP.
OGGETTO:	OBBL. CONTRATTUALI



Handwritten mark at the bottom right.

*del foro di Treviso, per mandato a margine della comparsa  
di costituzione e risposta*

- appellata -

Oggetto: riforma della sentenza n. 1319/2000; di data 13/7 -  
25/10/2000, del Tribunale di Treviso.

In punto: obbligazioni contrattuali

Causa decisa nella camera di consiglio del giorno 19.5.2004 sulle seguenti

### CONCLUSIONI

per l'Appellante:

" In totale riforma dell'impugnata sentenza,

in via preliminare: accertare e dichiarare l'estraneità della Es-  
sedi Studio - Organizzazione aziendale di Sandro Dallavalle  
S.a.s. ai rapporti contrattuali con la ditta Andreon Arredamenti  
e per l'effetto dichiararne la carenza di legittimazione attiva  
con ogni conseguente pronuncia.

In via principale: ferma la preliminare statuizione in ordine al-  
la carenza di legittimazione attiva, accogliere le domande formu-  
late in comparsa di costituzione di primo grado, e conseguente-  
mente:

respingere le domande attoree tutte.

In via riconvenzionale: ritenuto l'inadempimento contrattuale,  
per fatto e colpa di Essedi Studio & Associati di Sandro Dalla-  
valle, condannarsi lo stesso al risarcimento dei danni consequen-  
ti alla mancata fornitura, danni da quantificarsi in corso di



causa e/o subordinatamente da liquidarsi in via equitativa rispetto ad una somma che si indica non inferiore a £ 20.000.000.

Respingere tutte le domane dell'attrice appellata e ritenuto l'inadempimento.

Con integrale vittoria di spese, diritti ed onorari di lite.

In via istruttoria: disporre consulenza tecnica d'ufficio diretta a ripetere gli accertamenti di cui al giudizio di primo grado".

per l'Appellata:

" Respingersi le domande tutte proposte dall'appellante ditta Andreon Arredamenti e per l'effetto confermarsi in toto la sentenza di primo grado revocando il provvedimento del 4.01.2002 di sospensione della procedura esecutiva mobiliare.

In via istruttoria: Si oppone alle istanze avanzate dall'appellante.

Spese e competenze di entrambi i giudizi rifuse".

Svolgimento del processo

Con atto di citazione notificato l'8 ottobre 1990 la soc. Essedi Studio & Associati di Sandro Dallavalle S.a.s. conveniva in giudizio avanti al Tribunale di Treviso la ditta Andreon Arredamenti, in persona del titolare Andreon Francesco, per sentirla condannare al pagamento della somma di £. 35.560.000, con la rivalutazione e gli interessi dalla data di costituzione in mora (30.11.1989) al saldo, maturata in relazione al contratto stipulato con la ditta Andreon per la fornitura di programmi informatici personalizzati di gestione aziendale, realizzati anche con sviluppo di programmi standard. Allegava di aver in gran parte adempiuto

ai suoi obblighi, tenuto conto delle continue richieste di modifiche ed integrazioni ai programmi avanzate dalla committente, e di aver inutilmente sollecitato la stessa per effettuare gli ulteriori accessi ed interventi, per la messa a punto dei programmi, incontrando il rifiuto della ditta Andreon, che con ricorso 4.12.1989 aveva promosso avanti al medesimo Tribunale procedimento per accertamento tecnico preventivo per accertare e descrivere il funzionamento dei programmi forniti, regolarmente espletato, perseverando nel mantenere ferma la manifesta indisponibilità, ingiustificata, a consentire gli ulteriori interventi suggeriti.

La parte convenuta resisteva, contestando di aver richieste prestazioni diverse da quelle previste nel contratto e ribadendo l'inidoneità dei programmi forniti, gravemente difettosi, così da costringerla a promuovere l'accertamento tecnico preventivo per la verifica degli stessi. Chiedeva pertanto il rigetto della domanda ed in via riconvenzionale la condanna dell'attrice al risarcimento dei danni subiti per l'inadempienza dell'attrice.

Espletata istruttoria anche testimoniale, e disposta consulenza tecnica, con la sentenza in epigrafe l'adito Tribunale accoglieva la domanda della soc. Essedi Studio & Associati, condannando pertanto la ditta Andreon a pagare la somma di £. 23.480.000, oltre agli interessi legali ed alla rifusione delle spese di lite.

Il primo giudice osservava che, alla luce delle risultanze dell'accertamento tecnico preventivo e della consulenza tecnica d'ufficio, i programmi informatici previsti dal contratto erano stati predisposti, pur se alcuni non risultavano più essere stati consegnati, a causa della



rottura del rapporto; che le procedure presentavano errori ed anomalie, come accertato dal C.t.u., ma solo di lieve entità, facilmente rimediabili, ed in molti casi imputabili non ad errori di programmazione ma ad informazioni errate contenute negli archivi; che pertanto le anomalie riscontrate non risultavano (a quanto potuto constatare dal Consulente tecnico d'ufficio, non essendo stato possibile valutare appieno il funzionamento delle procedure) di gravità tale da giustificare l'interruzione del rapporto da parte della committente, anche in considerazione della piena disponibilità dell'attrice a porvi rimedio.

In definitiva, dato che la convenuta non aveva assolto all'onere probatorio su di essa gravante in ordine al grave inadempimento dedotto, la stessa era condannata al pagamento del corrispettivo contrattuale, oltre a talune modifiche aggiuntive, non comprese nel contratto e dunque da retribuire a parte.

Rigettava infine la pretesa risarcitoria avanzata in via riconvenzionale, sia in difetto di prova dei danni dipesi dalle anomalie riscontrate, sia in quanto i danni subiti nella gestione informatica dell'azienda erano sostanzialmente imputabili all'ingiustificata decisione della stessa di interrompere il rapporto.

Avverso la sentenza la ditta Andreon ha proposto appello con l'atto di citazione in epigrafe, chiedendone la totale riforma, sulla base di numerosi mezzi, insistendo per la pronunzia di risoluzione del contratto e per l'accoglimento della svolta pretesa risarcitoria; pregiudizialmente ha comunque eccepito la carenza di legittimazione attiva in capo alla soc. Essedi Studio & Associati di Sandro Dallavalle S.a.s., essendo stato



il contratto concluso con diverso un soggetto, la ditta individuale Essedi Studio Associati – Organizzazione aziendale (di cui Dallavalle Sandro era titolare), effettiva fornitrice della prestazione d'opera; nel merito, ha lamentato l'erronea valutazione da parte del Tribunale delle complessive risultanze istruttorie, quanto al rifiuto delle tardive prestazioni offerte ed al legittimo recesso esercitato, sulla base di una dettagliata analisi della situazione dei singoli programmi, oggetto della contestata relazione tecnica d'ufficio.

La società appellata si è costituita, resistendo al gravame e chiedendo l'integrale conferma della sentenza.

La causa è stata quindi spedita a sentenza, sulle conclusioni in premesse trascritte, all'odierna udienza collegiale.

#### Motivi della decisione

Dev'essere pregiudizialmente rilevata la nullità della citazione d'appello, emergente da quanto solo incidentalmente dedotto dall'appellata soc. Essedi Studio & Associati di Sandro Dallavalle S.a.s. nella sua memoria di replica 12.5.2004.

Si osserva invero che il processo venne instaurato dalla predetta società contro la ditta individuale Andreon Arredamenti, in persona del titolare Andreon Francesco, che si costituiva in giudizio rilasciando mandato al proprio difensore a margine della comparsa di costituzione e risposta 22.11.1990, dopo che lo stesso Andreon (sempre quale titolare dell'omonima ditta) aveva promosso ricorso avanti al Presidente del Tribunale di Treviso in punto di accertamento tecnico preventivo, in relazione ai vizi e difetti dei programmi oggetto di lite.



Orbene, non v'ha dubbio che la sentenza qui impugnata era necessariamente pronunciata (in difetto del benché minimo indizio in contrario) nei confronti della ditta individuale Andreon Arredamenti, giusta il chiaro ed inequivoco tenore della decisione medesima.

Ciò va opportunamente puntualizzato, in quanto nella memoria istruttoria 15.5.1991 l'allora difensore dell'Andreon aveva ritenuto di precisare, all'evidenza a scopo meramente informativo, e comunque non con le formalità previste dall'art. 300 c.p.c., come richiesto al fine dell'interruzione (cfr. Cass. 23.11.2000 n. 15.131; 8.5.2003 n. 6985), che da poco la ditta Andreon Arredamenti si era "trasformata", in data 20.12.1990 (ossia dopo la costituzione in giudizio), in altra impresa, con denominazione Andreon, assumente la forma di società a responsabilità limitata (società la cui esistenza emerge da una visura camerale dimessa in questo grado dall'odierna appellata); il processo del resto proseguiva regolarmente nei soli confronti del soggetto originariamente convenuto, senza variazioni soggettive di sorta.

Quanto al presente atto di appello, esso è stato proposto dalla ditta Andreon Arredamenti, "in persona del titolare e legale rappresentante Sig. Andreon Francesco", difeso e rappresentato dai nuovi difensori muniti di mandato rilasciato a margine dell'atto stesso.


Non pare dubbio che il gravame sia da riferire, senza incertezze, sempre alla persona dell'Andreon, nella qualità di titolare dell'impresa individuale su citata; e ciò trova chiara conferma anche dal verbale dell'udienza di comparizione delle parti avanti al Presidente della Sezione, il giorno 3 gennaio 2002, nell'ambito di procedimento incidentale

promosso dall'appellante ai sensi dell'art. 351 c.p.c. (secondo la procedura vigente per le cause di "vecchio rito"), nel quale era dato atto della presenza delle parti comparse, con la precisazione: "E' presente personalmente il sig. Andreon Francesco, titolare della ditta individuale << Andreon Arredamenti>>" (tale essendosi evidentemente qualificato l'appellante). Mai del resto in tutte le scritture difensive di detta parte, nel presente giudizio, si nota un qualsiasi riferimento all'esistenza di un ente societario, nella veste di soggetto impugnante.

A tal punto si osserva che il mandato alle liti risulta rilasciato, a margine dell'atto di citazione d'appello, a nome e per conto di un'impresata società, da persona non individuata (probabilmente dallo stesso Andreon Francesco, come sopra visto indicato nelle premesse dell'atto di appello quale "legale rappresentante" della ditta Andreon Arredamenti), e non correlata ad alcun organo rappresentativo, delegante i difensori "a rappresentare e difendere la società in ogni fase e grado del presente giudizio".

Appare palese la totale discrepanza tra il soggetto agente in appello (Andreon Francesco, nella qualità di titolare di un'impresa individuale) e l'ignoto ente societario a nome del quale era rilasciata la procura alle liti, a favore dei difensori nominati, avvocati Francesco Furlan e Manuela Beneforti, con le inevitabili conseguenze sulla validità della proposizione del gravame, a fronte del vizio dell'atto stesso.

La citazione deve infatti ritenersi radicalmente nulla, in quanto il soggetto impugnante (Andreon Francesco) non risulta aver rilasciato alcuna procura per sé ovvero a nome della sua ditta individuale, non po-



tendo certamente avvalersi dell'equivoco sorto dalla procura speciale apposta a margine dell'atto di appello, esclusivamente riferibile ad una società (la cui ragione o denominazione sociale non è stata nemmeno palesata), non avendo fondamento di sorta l'ipotesi di un'implicita imputazione alla suddetta soc. Andreon S.r.l. dell'intera attività processuale compiuta a nome della ditta Andreon Arredamenti (come da ultimo vagamente prospettato dall'appellata).

La sussistenza del vizio di cui sopra, afferente la procura ad litem, riguarda una questione senz'altro rilevabile d'ufficio (cfr. ex plurimis Cass. 14.1.2003 n. 444) e determina dunque la nullità insanabile dell'atto di citazione, in relazione all'art. 83 c.p.c., rendendo inammissibile l'impugnazione.

In tal senso dev'essere pertanto provveduto.

Sussistono giusti motivi per disporre la totale compensazione delle spese del presente grado, avuto riguardo alle ragioni della pronunzia, derivante da un difetto di mandato rilevato d'ufficio.

P. Q. M.

Definitivamente decidendo sull'appello proposto da ditta Andreon Arredamenti contro Essedi Studio ed Associati di Sandro Dallavalle S.a.s. avverso la sentenza n. 1319/2000, di data 13/7 - 25/10/2000, del Tribunale di Treviso,

dichiara l'appello inammissibile;

compensa interamente tra le parti le spese del presente grado.

Venezia, 19.5.2004



il Presidente

*Lila*

il Consigliere est.

*[Handwritten signature]*

IL CANCELLIERE C1  
Dr. Marianna Andretto

26 A60. 2004

Dep. ....

Inviare comunicazioni per  
notifica agli Uff. Giudiziari  
di *VE*  
oggi *26.10.2004*

Il Cancelliere

IL CANCELLIERE C1  
Dr. Marianna Andretto

Il Cancelliere  
IL CANCELLIERE C1  
Dr. Marianna Andretto



COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE  
Venezia

- 4 OTT. 2004

L'OPERATORE GIUDIZIARIO B2  
(Anna Zilio)